



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;
- VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
- VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTO l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- VISTA la procedura di notifica CASO SA 45482 (2016-N), avvenuta ai sensi dell'articolo 93 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA la Decisione della Commissione europea decisione C(2016)8480final del 19 dicembre 2016.
- RITENUTO di tener conto della suddetta decisione anche ai fini dell'adozione di ulteriori disposizioni applicative che chiariscano le modalità di verifica dei limiti imposti alla contribuzione, nonché in analogia a quanto previsto dalla misura ferrobonus, introducano una soglia chilometrica minima rispetto alla quale consentire il riconoscimento della contribuzione;
- VALUTATO che l'individuazione della predetta soglia minima debba rispondere a criteri più stringenti rispetto a quelli del ferrobonus, in considerazione della necessità di assicurare in coerenza alle comunicazioni intercorse con la Commissione, l'obiettivo di favorire un effettivo shift modale a favore della modalità ferroviaria, nonché il mantenimento dei volumi di traffico;
- RITENUTO che il rispetto di detta soglia minima possa essere escluso per talune tipologie di traffico che in relazione alla tipologia merceologica trasportata, ovvero ai collegamenti assicurati siano da ritenersi strategici nella logica dell'effettivo trasferimento modale, indipendentemente dalla distanza percorsa;
- SENTITE le organizzazioni rappresentative delle imprese ferroviarie, nonché le stesse imprese nel corso di una riunione appositamente convocata e svoltasi il giorno 28 dicembre 2016;

DECRETA

ART. 1

(Periodo di applicazione e Definizioni)

1. Il presente Decreto si applica al trasporto merci per ferrovia effettuato per i soli anni 2016 e 2017.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **impresa ferroviaria merci:** qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, che effettua prestazione di servizi per il trasporto di merci per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
 - b) **gestore dell'infrastruttura:** Rete Ferroviaria Italiana s.p.a soggetto incaricato, in particolare della gestione del traffico sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
 - c) **treni*chilometro o treni*km:** per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali percorsi da ogni singolo treno di una determinata impresa ferroviaria merci sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
 - d) **infrastruttura ferroviaria nazionale:** gli elementi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
 - e) **beneficiari:** le imprese ferroviarie merci che hanno svolto servizi di trasporto rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (sostitutivi del regime transitorio 2015 previsto dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190).

ART. 2

(Obblighi per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie - contributi relativi agli anni 2016 - 2017).

1. Le imprese ferroviarie merci che hanno svolto servizi di trasporto rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 11, comma 2-bis e comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016, entro e non oltre il 1° marzo 2017, per i servizi svolti nell'anno 2016 ed il 1° marzo 2018 per i servizi svolti nell'anno 2017, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, richiesta di riconoscimento di contributi, di cui al successivo articolo 3, allegando all'istanza una rendicontazione dettagliata:
 - a) dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con evidenziazione separata dei treni*km dei servizi che abbiano comportato il traghettaggio ferroviario;
 - b) dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina.

Nell'ambito della rendicontazione di cui alla precedente lettera a) potranno essere inclusi anche i servizi che rientrando tra quelli di cui alla stessa lettera a) abbiano comportato una interruzione del trasporto purché operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata.
2. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione nella quale siano indicati, con il relativo importo, eventuali analoghi

contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto con specifica indicazione che tali contributi complessivi non superino i limiti di cui al successivo articolo 3, commi 4 e 5.

3. Il gestore dell'infrastruttura, entro e non oltre il 1° marzo 2017, per i servizi ferroviari di trasporto merci svolti nell'anno 2016 ed il 1° marzo 2018, per i servizi ferroviari di trasporto merci eseguiti nell'anno 2017, dovrà fornire, anche in formato digitale editabile, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, le seguenti dettagliate informazioni di competenza:
 - a) treni*km effettuati da ogni impresa ferroviaria per il trasporto ferroviario delle merci, compresi i servizi transfrontalieri aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, con evidenziazione separata dei treni*km dei servizi che includano il traghettamento ferroviario e con separata indicazione di quelli che abbiano comportato interruzione del trasporto purché operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata
 - b) treni*km effettuati da ogni impresa ferroviaria per il trasporto ferroviario delle merci, sull'intero territorio nazionale, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina.

ART. 3

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria di cui all'articolo 2, determina, con riferimento ai dodici mesi decorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il contributo spettante a ciascuna impresa ferroviaria con le modalità previste ai successivi commi.
2. Nei limiti delle risorse disponibili a ciascuna impresa ferroviaria è riconosciuto per i servizi di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera a) un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km elevato ad euro 1,83 per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni a titolo di compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sostenuti dal trasporto ferroviario, ma non da altra modalità di trasporto più inquinante, così come individuati nello studio inviato alla Commissione Europea nell'ambito della procedura di notifica richiamata in premessa.
3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto proporzionalmente ai treni*km effettuati sull'infrastruttura ferroviaria nazionale un contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente comma 2. a parziale compensazione dei minori costi esterni prodotti rispetto ad altra modalità di trasporto più inquinante.
4. La contribuzione di cui al comma 2 riconosciuta a ciascun beneficiario, non potrà eccedere - tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto - il limite del 30 per cento del costo totale relativo, a ciascuna delle annualità 2016 e 2017, per il trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori al trasporto ferroviario inclusi: verifica, formazione treno e manovra.
5. La contribuzione di cui al comma 3 riconosciuta a ciascun beneficiario non potrà eccedere - tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto - il limite del 50 per cento dei costi

esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in euro 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea nell'ambito della procedura richiamata in premessa, nonché il limite del 30 per cento del costo totale relativo, a ciascuna delle annualità 2016 e 2017, per il trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori al trasporto ferroviario inclusi: verifica, formazione treno e manovra.

6. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare evidenza di aver destinato una parte dei contributi percepiti a favore dei clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, mediante riconoscimento di una riduzione del corrispettivo dovuto.

ART. 4

(Monitoraggio)

1. Tutte le imprese ferroviarie dovranno far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie entro il 31 dicembre 2017 per i servizi relativi al 2016, ed entro il 31 dicembre 2018 per i servizi relativi al 2017, la seguente documentazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ferroviaria e certificata dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione contabile:
 - a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati, articolato per singola relazione oggetto della misura;
 - b) il riepilogo dei contributi ricevuti con indicazione della quota percepita per ognuna delle voci riportate all'art. 3, commi 2 e 3 ivi inclusi quelli concessi da altre Autorità nazionali e/o locali, nonché quelli ricevuti per altre misure incentivanti non ricomprese nel presente decreto;
 - c) una dichiarazione dalla quale si evinca il mancato superamento dei limiti di cui all'art. 3, commi 4 e 5;
 - d) una relazione generale sugli effetti del contributo erogato in termini di volumi e trasporti effettuati nelle relazioni interessate dalla misura, oltre che delle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato ai propri clienti per effetto della norma nel corso delle annualità di riferimento;
 - e) una relazione contenente l'indicazione del costo totale del trasporto ferroviario merci registrato nel corso delle annualità di riferimento.
2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi al ricevimento di tutta la documentazione di cui al primo comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie verifica in termini di treni*chilometro effettuati le attività svolte in materia di servizi di trasporto di ogni impresa ferroviaria merci per le annualità 2016 e 2017, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. A conclusione dell'attività di monitoraggio, ove si riscontrasse una variazione di treni*chilometro effettuati, ovvero l'eventuale superamento dei limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie provvederà, al recupero proporzionale del contributo erogato, anche mediante minori erogazioni su eventuali contributi futuri.

ART. 5

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie riceve tutta la documentazione necessaria da contestuale comunicazione alle imprese ferroviarie della determinazione effettuata ai sensi dell'articolo 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a riconoscere alle singole imprese ferroviarie beneficiarie i contributi spettanti, anche per il tramite di RFI SpA.
3. Nel riconoscimento dei contributi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie tiene conto di eventuali importi da detrarre, per evitare il superamento dei limiti previsti all'art. 3 e limitare conseguentemente il riconoscimento degli importi spettanti a ciascun beneficiario.
4. Il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale RFI SpA è tenuto ad effettuare compensazione, fino a concorrenza degli importi riconosciuti alle imprese ferroviarie beneficiarie, a valere sulle somme a qualsiasi titolo da queste dovute per l'accesso all'infrastruttura e/o i servizi ricevuti, soltanto dopo aver effettivamente ricevuto gli importi corrispondenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

ART. 6

(Modalità effettuazione verifiche)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua, nei ventiquattro mesi successivi all'erogazione dei contributi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese ferroviarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, sostenendone gli oneri. A tale fine il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese ferroviarie, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie merci, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito alle imprese ferroviarie merci ammesse ad effettuare, ai sensi della normativa europea, il servizio di trasporto merci in Italia.
3. Tutta la documentazione che le imprese ferroviarie merci devono presentare, ai sensi e per i fini del presente decreto, deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
4. Le imprese ferroviarie merci ed il gestore dell'infrastruttura hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico ed editabile, ove possibile, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del presente decreto.

ART.7
(oneri per verifiche)

1. Gli oneri delle verifiche di cui al precedente articolo 6 saranno a carico dei Beneficiari nella misura massima dell'un per mille del contributo erogato.
2. Al fine di regolare gli oneri per le verifiche ispettive si provvederà alla stipula di apposita convenzione tra il MIT e le organizzazioni rappresentative delle imprese ferroviarie, ovvero le singole imprese che ne facciano espressa richiesta, nell'ambito della quale potrà essere individuata una Impresa capofila, che sostiene integralmente gli oneri ribaltandone pro-quota il costo alle singole imprese beneficiarie, fermo restando il limite di cui al precedente comma 1.

ART. 8
(Modifiche al Decreto Direttoriale n. 4 del 5 Febbraio 2015)

1. Nel Decreto Direttoriale n. 4/2016 del 5 febbraio 2016 il riferimento al "Caso SA.40887" è sostituito dal riferimento al "Caso SA.45482 (2016/PN)";
2. All'art. 3 del Decreto Direttoriale n. 4 del 5 Febbraio 2015 è aggiunto alla fine il seguente comma: *"I beneficiari del contributo sono tenuti a dare evidenza di aver destinato una parte dei contributi percepiti a favore dei clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, mediante riconoscimento di una riduzione del corrispettivo dovuto."*
3. All'art. 6, al fine di limitare e predeterminare l'onere gravante sui Beneficiari per l'effettuazione dei controlli da parte delle Autorità preposte, è aggiunto il seguente comma 5: *"Gli oneri delle verifiche di cui al comma 1 saranno a carico dei Beneficiari nella misura massima dell'un per mille del contributo erogato"*.

ART. 9
(Ulteriori disposizioni applicative)

1. Fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli il riconoscimento dei contributi è subordinato alla effettuazione per ogni singolo treno di un percorso sull'infrastruttura nazionale non inferiore a 250 km.
 2. Si prescinde dal criterio di cui al comma precedente per i servizi che assicurino collegamenti con porti ovvero con stabilimenti e/o depositi industriali, nonché per i servizi di trasporto di merci pericolose, di rifiuti e per il traffico ferroviario diffuso
 3. Per i servizi internazionali oltre al requisito di cui al comma 1, per l'ammissibilità al contributo andrà altresì verificata la condizione che il percorso svolto sul territorio nazionale corrisponda ad almeno 1/3 del totale.
 4. La verifica del limite del 30% dei costi operativi di cui al precedente articolo 3, comma 4, è effettuata con riferimento al minore dei valori tra il costo medio del settore e il costo sopportato dai ogni singola impresa ferroviaria.
 5. Le imprese ferroviarie nella richiesta di erogazione dei contributi danno evidenza e dimostrazione del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi.
- Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente



